n. 19 | 11.05.20

QS

Aggiornamento Professionale Settimanale

quaderno settimanale

Focus settimanale:

- **Le attività escluse dal credito d'imposta sugli affitti**
- **La notifica in caso di errata indicazione del domicilio**
- **La rivalsa dell'Iva per i clienti estinti dopo la risposta all'interpello n. 43/2020**
- **Territorialità Iva nelle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreatiti e simili**
- **Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di aprile**

Indice:

Flash di stampa 5

L'Agenzia interpreta 6

Il Giudice ha sentenziato 8

In breve 9

Le attività escluse dal credito d'imposta sugli affitti 9

La notifica in caso di errata indicazione del domicilio 13

L'Approfondimento – 1 15

La rivalsa dell'Iva per i clienti estinti dopo la risposta all'interpello n. 43/2020 15

L'Approfondimento – 2 27

Territorialità IVA nelle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili 27

L'Approfondimento – 3 34

Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di aprile 34

L'angolo Informatico 39

Registrazione e accesso a Fisconline/Portale Fatture e corrispettivi per Enti e Società ... 39

Le prossime scadenze

..... 46

Comitato scientifico:

Bissacco Barbara
Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa Francesco
Costa Francesco
Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
La Torre Giampiero
Lupi Flavio
Marcolla Alessandro
Moro Nicola
Tatone Alessandro
Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.
Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.
La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel.it

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail. info@sercontel.it

Flash di stampa

Il tuo Isa 2020	IL SOLE 24 ORE 05.05.20	L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la versione definitiva dell'applicativo Isa 2020 per il periodo d'imposta 2019
Proroga adesione al servizio di consultazione fattura elettronica	IL SOLE 24 ORE 05.05.20	Il termine originario del 04.05.2020, per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è stato prorogato al 30.09.2020
Delibere comunali sull'IMU	ITALIA OGGI 06.05.20	Entro il prossimo 30.06.2020 i comuni dovranno adottare i regolamenti in tema di Imu
Superbonus energetico del 110% per edilizia	IL SOLE 24 ORE 07.05.20	L'Agenzia delle Entrate, ha affermato che il Governo dovrebbe inserire un nuovo credito d'imposta al 110% dell'investimento sostenuto dai proprietari di casa, singoli o condominio, per interventi di risparmio energetico o adeguamento sismico
Aiuti di stato negati a beneficiari in paradisi fiscali	ITALIA OGGI 08.05.20	La Commissione Ue, con la decisione espressa nel procedimento SA.56996(2020/N), prevede che gli aiuti di Stato non devono essere concessi alle imprese con beneficiari effettivi in paradisi fiscali

L'Agenzia interpreta

Regime premiale ISA	PROVVEDIMENTO 30.04.20 N. 183037	L'Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del regime premiale ISA
Proroga adesione servizio di consultazione fatture elettroniche	PROVVEDIMENTO 04.05.20 N. 185115	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha prorogato al 30.09.2020 il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche
Mascherine chirurgiche detraibili	CIRCOLARE 06.05.20 N. 11/E/2020	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha chiarito che la detrazione del 19% spetta esclusivamente sulle mascherine chirurgiche classificate come dispositivi medici a marcatura CE e non su quelle classificate come Dpi
Dichiarazione annuale Iva, modello TR, esterometro e Lipe	CIRCOLARE 06.05.20 N. 11/E/2020	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha chiarito che la dichiarazione annuale Iva per il 2019, la presentazione del modello TR, la liquidazione periodica e l'esterometro, possono essere presentate entro il 30.06.2020
Termini adesione allungati	CIRCOLARE 06.05.20 N. 11/E/2020	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha confermato la sospensione riguardo a conciliazione a distanza, notifica di atti urgenti e adesione
La liquidazione della maggiore imposta legittima la notifica dell'avviso	CIRCOLARE 06.05.20 N. 11/E/2020	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, afferma che l'attività avente ad oggetto il controllo dell'autoliquidazione delle imposte dovute in sede di registrazione degli atti notarili può beneficiare del periodo di sospensione introdotto dall'art. 67, c. 1, del D.L. 18/2020
Credito d'imposta canone locazione negozi e botteghe	CIRCOLARE 06.05.20 N. 11/E/2020	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha specificato che il canone spetta anche per la pertinenza locata nel caso di canone unitario pagato insieme all'immobile C/1 solo a condizione che sia utilizzata per lo svolgimento dell'attività dell'affittuario

Proroga dei versamenti e bonus sanificazione e sicurezza	CIRCOLARE 06.05.20 N. 11/E/2020	L'Agenzia delle Entrate, ha anticipato che nel prossimo decreto allo studio del governo dovrebbe essere prevista la proroga al 16.09.2020 della ripresa dei versamenti di tasse e contributi sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio. In questo modo anche i pagamenti di avvisi bonari, cartelle esattoriali e accertamenti in scadenza nel periodo 2.03.2020-31.05.2020, si sposterebbero in avanti
Presentazione modelli EAS e Intra	CIRCOLARE 06.05.20 N. 11/E/2020	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha chiarito che la presentazione del modello Eas e del modello Intra 12 sono prorogati al 30.06.2020
Accertamento con adesione	CIRCOLARE 06.05.20 N. 11/E/2020	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha precisato che si applica la sospensione dei termini prevista dalle norme varate in relazione all'emergenza sanitaria, oltre ai rituali 90 giorni normalmente previsti e alla sospensione feriale, per la notifica degli atti
Vending machine	RISPOSTA 08.05.20 N. 125/2020	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che si può inviare telematicamente i corrispettivi incassati attraverso gli apparecchi self service utilizzando il portale dell'Agenzia delle Entrate, aggiungendo nel documento elettronico online, nella descrizione prodotto/servizio, anche la voce incassi self service
Cessione del credito d'imposta sismabonus e ecobonus	RISPOSTA 08.05.20 N. 126/2020	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ha concesso la possibilità di cedere il credito anche in maniera parziale in favore di soggetti diversi anche in tempi diversi e dopo avere già utilizzato in compensazione alcune rate del credito
Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero	RISPOSTA 08.05.20 N. 127/2020	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che non viene riconosciuto il credito per le imposte applicate da uno Stato estero sui compensi per prestazioni rese da una società italiana tramite un consorzio domiciliato oltrefrontiera

Il Giudice ha sentenziato

Confisca in Italia per condanna a San Marino	CORTE DI CASSAZIONE N. 13571/2020	Considerando che rileva il riconoscimento del delitto al momento della sentenza, deve essere riconosciuta nel nostro paese la sentenza straniera, anche se al momento della commissione dell'illecito all'estero la legislazione italiana non prevedeva il reato di autoriciclaggio
Mancato versamento Iva e causa di forza maggiore	CORTE DI CASSAZIONE N. 9660/2020	La crisi di liquidità non è sufficiente per evitare la condanna in riferimento al reato di cui all'art. 10-ter D.lgs. 74/2000
Accertamento induttivo per versamenti in contante	CORTE DI CASSAZIONE N. 7071/2020	Si applica l'accertamento induttivo a carico della società che utilizza il contante per effettuare il versamento ai soci degli stipendi
Deducibilità spese di pubblicità fino a 200.000 euro	CORTE DI CASSAZIONE N. 8540/2020	Si considerano spese di pubblicità deducibili le somme fino a 200.000 euro corrisposte alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche sulla base di una presunzione legale assoluta
Bancarotta fraudolenta per diminuzione patrimoniale	CORTE DI CASSAZIONE N. 13284/2020	Si applica il reato di bancarotta fraudolenta all'imprenditore che compie un'operazione di diminuzione patrimoniale su una delle società collegate che poi fallisce
Sequestro del fondo pensione	CORTE DI CASSAZIONE N. 13660/2020	È possibile disporre il sequestro del fondo pensione nell'ambito di un'inchiesta per frode fiscale, in quanto assimilabile all'assicurazione sulla vita
Compensazione in assenza del visto di conformità	CORTE DI CASSAZIONE N. 5289/2020	Compensare crediti fiscali senza apporre il visto di conformità, in assenza di intenti fraudolenti, costituisce violazione formale non sanzionabile come un'omissione di versamento

In breve

Le attività escluse dal credito d'imposta sugli affitti

di Alberto De Stefani

Come noto, l'articolo 65 del decreto Cura Italia ha stabilito che: "al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1".

La ratio normativa era quella di aiutare le imprese che hanno dovuto chiudere a causa dell'emergenza, riconoscendo loro un credito d'imposta pari al 60% del canone corrisposto nel mese di marzo 2020.

Tuttavia, l'intento non ha raccolto molti consensi in quanto il bonus riguardava solamente gli immobili di categoria catastale C/1, ovvero negozi e botteghe, ed è andato quindi a penalizzare la maggior parte delle aziende.

Oltre a questa premessa, lo stesso articolo 65 al comma 2, chiariva che il credito non si poteva applicare alle attività comprese negli allegati 1 e del D.P.C.M 11.03.2020.

Il D.P.C.M aveva infatti stabilito la chiusura generale delle attività di commercio al dettaglio e dei servizi alla persona, escludendo le attività elencati negli allegati 1 e 2, in quanto considerate essenziali.

Erano quindi considerate essenziali:

Allegato 1 – commercio al dettaglio	Allegato 2 – servizi per la persona
Ipermercati	Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Supermercati	Attività delle lavanderie industriali
Discount di alimentari	Altre lavanderie, tintorie
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari	Servizi di pompe funebri e attività connesse
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati	
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici	
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati	
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati	
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati	
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico	
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari	
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione	
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici	
Farmacie Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a	

prescrizione medica	
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati	
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personal	
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici	
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografi	
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento	
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini	
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet	
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione	
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono	
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici	

In altre parole, il bonus non viene riconosciuto se l'attività, indicata negli allegati, è rimasta aperta durante il mese di marzo.

A questo punto però sorge una problematica.

Mentre infatti per negozi di generi alimentari e farmacie è ragionevole pensare ad un non riconoscimento del bonus in quanto attività rimaste aperte per garantire beni essenziali, lo stesso non si può dire riguardo alle molteplici attività che non hanno potuto continuare ad operare perché non attrezzate all'esercizio durante questo periodo (incapacità di soddisfare gli ordini on-line o impossibilità di garantire le norme a tutela di salute e distanziamento sociale) seppur autorizzate dal D.P.C.M..

Oltre a questo aspetto, è bene tenere in considerazione il fatto che molte imprese non hanno riscontrato la presenza di clientela, nonostante sia stato loro permesso l'esercizio dell'attività.

Nonostante le molte perplessità, nemmeno in sede di conversione del decreto Cura Italia sono state apportate modifiche all'articolo 65.

L'unico aspetto positivo è che in sede di conversione, è stato aggiunto il comma 2-bis il quale conferma che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, della base imponibile Irap e nemmeno ai sensi degli articoli 61, 109 comma 5 del Tuir.

Il bonus è infine utilizzabile, già dallo scorso 25.03.2020, esclusivamente in compensazione con modello F24.

La notifica in caso di errata indicazione del domicilio

di Alberto De Stefani

È di particolare importanza, nel settore tributario, la data certa di notifica di un atto processuale perché da essa decorrono i termini per poterlo impugnare.

Su questo argomento si è espressa a Sezioni Unite anche la Corte di Cassazione, approfondendo l'aspetto secondo cui non è possibile concludere un atto di impugnazione per una causa non imputabile ad una delle parti coinvolte.

In particolare, con la sentenza delle SS.UU. n. 3818/2009, la Suprema Corte ha risolto una questione dove non è stato possibile dar seguito al perfezionamento di un atto di impugnazione in quanto l'istante aveva indicato un indirizzo del procuratore costituito della controparte che non corrispondeva a quello indicato nell'albo professionale.

Nello specifico, gli Ermellini hanno affermato che: *"nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, è onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l'indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorché eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione nell'ambito del giudizio del successivo mutamento".*

Inoltre, se il difensore opera in un circondario che non corrisponde a quello a lui assegnato, l'articolo 82 del R.D. 37/1934 stabilisce che è suo compito eleggere un domicilio dove l'autorità giudiziaria si trova e dove si sta svolgendo il giudizio.

Così facendo, la notifica dell'atto impugnato va eseguita nel luogo indicato come domicilio eletto ai sensi degli articoli 330 e 141 C.P.C. Non spetta al soggetto notificante verificare la correttezza dell'indirizzo nell'albo professionale, in quanto è la parte che ha eletto domicilio che deve comunicare le modifiche e informare la controparte.

Nel proseguo, la Corte ha indicato cosa si deve fare nel caso in cui non sia stato possibile dar seguito ad una notifica per il trasferimento dello studio professionale.

Le Sezioni Unite con la sentenza n. 17352/2009, hanno sancito che: *"nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest'ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l'onere di richiedere la ripresa del*

procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie".

La giurisprudenza ritiene quindi che il processo di notifica si presume iniziato nel momento in cui essa è stata richiesta, se non è possibile imputare alla parte la mancata notifica.

Per questo però occorre che la parte indichi tempestivamente il nuovo domicilio, una volta che non sia stato possibile portare a termine la notifica iniziale a causa della modifica dell'indirizzo.

Per ritenerla un'azione tempestiva, la parte non deve superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati previsti dall'articolo 325 C.P.C., a meno di circostanze eccezionali.

L'Approfondimento – 1

La rivalsa dell'Iva per i clienti estinti dopo la risposta all'interpello n. 43/2020

di Alessandro Marcolla

PREMESSA

Rispondendo alla domanda di interpello n. 43-2020 l'Ufficio si è nuovamente espresso in merito agli effetti IVA derivanti dalla cancellazione del cessionario dal Registro delle Imprese.

In particolare, è stato chiarito che in presenza di un cessionario estinto, il cedente che ha versato all'Erario l'IVA o la maggiore imposta dovuta a fronte di un accertamento:

- non ha diritto ad esercitare il diritto di rivalsa, di cui all'art. 60, comma 7 del DPR n. 633/1972[1];
- non può emettere alcuna nota di variazione in diminuzione, di cui all'26, comma 2 del DPR n. 633/1972[2] per recuperare l'imposta versata.

Di seguito l'analisi della questione.

[1] L'art. 60, comma 7 del DPR n. 633/1972 afferma che: "Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione".

[2] L'art. 26, comma 2 del DPR n. 633/1972 prevede che: "Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis del regio decreto n. 267/1942, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. d), del medesimo regio decreto n. 267/1942, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25".

IL CASO DI SPECIE

A seguito di un'attività istruttoria l'Agenzia delle Entrate aveva contestato ad un contribuente l'erroneo utilizzo del regime di non imponibilità, di cui all'art. 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633/1972.

Durante il contenzioso il contribuente aderiva alla definizione agevolata, di cui all'art. 6 del DL n. 119/2018, provvedendo al pagamento in un'unica soluzione degli importi dovuti.

Subito dopo lo stesso contribuente, al fine di recuperare dai propri cessionari l'IVA versata in sede di definizione agevolata, ex art. 60, comma 7 del DPR n. 633/1972, chiedeva all'Amministrazione Finanziaria di poter emettere, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del DPR n. 633/1972, le relative note di variazione in aumento dell'IVA.

La problematica in questione si poneva perché:

- alcuni cessionari risultavano cancellati dal Registro Imprese (ditta individuale e società in nome collettivo);
- altri cessionari risultavano iscritti, ma inattivi (società di capitali e società di persone) e con ogni probabilità cancellati dal Registro Imprese dopo l'emissione della nota di variazione dell'IVA.

LA SOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE

Nell'esporre la propria tesi il contribuente ritiene che il diritto di rivalsa dell'IVA versata a seguito di definizione agevolata possa essere esercitato nei confronti di tutti i soggetti, ma distingue tra:

- soggetti cancellati dal Registro Imprese;
- soggetti iscritti nel Registro Imprese, ma inattivi.

SOGGETTI CANCELLATI DAL REGISTRO IMPRESE

Il contribuente sostiene che il diritto di rivalsa della maggiore IVA pagata a seguito della definizione agevolata può essere esercitato sia nei confronti della ditta individuale, che delle società in nome collettivo, dato che questi soggetti, seppur cancellati dal Registro Imprese, non hanno una personalità giuridica distinta da quella del titolare della ditta o dai soci della snc. Il titolare della ditta individuale e i soci delle snc sono, infatti, coloro che rispondono illimitatamente delle obbligazioni assunte tanto dalla ditta, che dalla società.

Pertanto, a parere del contribuente, sebbene la cancellazione dal Registro delle Imprese determini la perdita della soggettività IVA della ditta individuale e della snc, il diritto di rivalsa non può essere precluso proprio perché il titolare della ditta individuale e i soci della società in nome collettivo rispondono illimitatamente delle obbligazioni.

Inoltre, sempre secondo il contribuente, qualora la rivalsa non andasse a buon fine e se nemmeno attraverso l'espletamento di procedure esecutive individuali e/o concorsuali si riuscisse a recuperare interamente o parzialmente l'imposta versata, risulterebbe corretto applicare la variazione in diminuzione dell'IVA, ex art. 26, comma 2 del DPR n. 633/1972.

SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO IMPRESE, MA INATTIVI

Per quanto attiene ai cessionari costituiti in forma di società di capitali o di società di persone, iscritti nel Registro delle Imprese, ma inattivi, il contribuente sostiene che il diritto di rivalsa potrebbe essere precluso, se successivamente alla rettifica in aumento dell'IVA il soggetto in questione fosse cancellato da detto Registro.

In una situazione di tal genere, infatti, il contribuente non potrebbe:

- né recuperare l'IVA versata in sede di definizione agevolata, dato che la società di capitali a seguito della cancellazione risulterebbe estinta;
- né tantomeno emettere una nota di variazione in diminuzione, perché il cessionario risulterebbe estinto prima che si siano potute attivare le procedure esecutive individuali e/o concorsuali. Si ricorda, infatti, che dette procedure sono propedeutiche all'emissione della nota di variazione.

Ebbene, partendo da questi presupposti il contribuente ritiene legittima l'emissione di una nota di variazione in diminuzione dell'IVA non recuperata a seguito dell'esito negativo di procedure esecutive mosse nei confronti:

- dei soci di una srl che hanno ottenuto somme in sede di liquidazione con le conseguenze di cui al secondo comma dell'art. 2495 del c.c.[3];
- dei liquidatori a cui risulti addebitato il mancato pagamento dell'IVA chiesta a titolo di rivalsa dall'istante, sempre a norma del secondo comma dell'art. 2495, c.c.

Infine, sempre secondo il contribuente, laddove venissero meno i presupposti normativi per l'estensione della responsabilità, la cancellazione dal Registro delle Imprese costituirebbe motivo sufficiente per emettere una nota di variazione in diminuzione dell'IVA, data l'impossibilità oggettiva di recuperare l'imposta addebitata in via di rivalsa.

IL DIRITTO DI RIVALSA DELL'IVA ACCERTATA

Come stabilito dall'art. 60, comma 7 del decreto IVA "*Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione*"

Rileviamo subito che nella versione precedente [4] la disposizione in oggetto non consentiva al contribuente di rivalersi sul cessionario/committente dell'imposta o della maggior imposta rilevata in sede di accertamento.

Il divieto del diritto di rivalsa era giustificato, oltre che da ragioni sanzionatorie, soprattutto per l'inopportunità di riaprire rapporti contrattuali già conclusi, per il solo fine di recuperare l'IVA non addebitata al momento dell'effettuazione dell'operazione.

[3] L'art. 2495, comma 2 del c.c. stabilisce che: "Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società".

[4] L'art. 60, comma 7 del DPR n. 633/1972 è stato riformulato dall'art. 93 del DL n. 1/2012.

Detta disciplina si poneva, però, in netto contrasto con il principio di neutralità dell'IVA, tant'è che la Commissione europea aveva avviato la procedura di infrazione n. 2011/4081 del 24.11.2011 costringendo il nostro Paese a adeguarsi.

Detto ciò si osserva che, se dal punto di vista della rivalsa dell'IVA la modifica operata dall'art. 93 del DL n. 1/2012, consente di adeguare il sistema nazionale a quello comunitario, altrettanto non può dirsi per il diritto di detrazione dell'imposta o della maggiore imposta accertata, dato che la normativa italiana vincola la detrazione del soggetto passivo al pagamento dell'IVA al soggetto accertato.

Subordinare la detrazione dell'IVA al pagamento della stessa da parte del cedente/prestatore pone, infatti, il "*pagamento*" e la "*detrazione*" in un rapporto di causa – effetto, che al di fuori di specifiche ipotesi, si pensi in tal senso al "*cash accounting*", il diritto unionale non prevede.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEL PVC E RIVALSA DELL'IVA

Con la risposta all'istanza di interpello n. 34/2019, l'Ufficio ha chiarito come l'art. 60, comma 7 del decreto IVA:

- condiziona l'esercizio di rivalsa all'esistenza di un avviso di accertamento o di rettifica;
- è diretto a garantire il principio di neutralità dell'IVA. Imposta che per sua natura deve gravare esclusivamente sui consumatori finali e non sugli operatori economici.

Per queste ragioni anche la definizione agevolata di un PVC, sebbene non rientri nel "*genus*" degli avvisi di accertamento o di rettifica, deve dare la possibilità al cedente/prestatore di esercitare la rivalsa dell'IVA, ovviamente nei limiti delle somme oggetto della definizione.

A parere dell'Amministrazione Finanziaria, infatti, "*una lettura della norma orientata al rispetto del principio di neutralità dell'imposta - quale è quella che peraltro ha sin qui ispirato la prassi applicativa della stessa - porta, in definitiva, a ritenere che, anche in carenza di un atto impositivo propriamente detto, debba ammettersi la rivalsa della maggiore Iva, constatata dagli organi accertatori e versata dal contribuente, a condizione che il pagamento dell'imposta sia stato effettuato a titolo definitivo*".

QUANDO SI ESERCITA IL DIRITTO DI RIVALSA SULL'IVA ACCERTATA

Premettiamo che il diritto di rivalsa può essere esercitato sia per operazioni soggette, che per operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione.

In merito alle operazioni non soggette osserviamo che una fattura può non essere emessa al momento dell'operazione perché non obbligatoria. Chiaro in tal senso è il riferimento fatto dall'art. 18, comma 2 del DPR n. 633/1972, norma in base alla quale "*La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 3*".

Per questi motivi, in ipotesi di accertamento di una maggiore imposta occorre scorporare l'IVA dal corrispettivo per poter esercitare il diritto di rivalsa.

Operando diversamente, infatti, si farebbe pesare sul fornitore un'imposta non percepita, violando in tal modo il principio secondo il quale l'IVA è un'imposta sui consumi che deve ricadere sul consumatore finale.

In presenza di operazioni soggette a fatturazione, invece, la rivalsa può avere per oggetto:

- il corrispettivo stabilito tra le parti, se:
  - ✓ un'operazione è stata considerata inizialmente esente o non imponibile, come riportato nella fattura emessa;
  - ✓ un'operazione è stata assoggettata ad imposta sostitutiva (si pensi all'imposta di registro) e solo in seguito accertata imponibile e sottoposta ad IVA;
  - ✓ un'operazione è stata assoggettata ad una aliquota inferiore rispetto a quella successivamente accertata;
- il maggiore corrispettivo accertato, se per un'operazione imponibile è stato accertato un maggior importo. È questo il caso, ad esempio, di una contestazione per sottofatturazione.

ADDEBITO DELLA MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA

La maggiore IVA accertata a seguito di una verifica fiscale può essere addebitata attraverso:

- una nota di variazione ex art. 26, comma 1 del DPR n. 633/1972[5], se l'accertamento fa riferimento ad una operazione originariamente fatturata;
- l'emissione di una fattura a norma dell'art. 21, comma 1 del DPR n. 633/1972[6], quando l'operazione non è stata fatturata.

Si rileva, inoltre, che la nota di variazione, ovvero la fattura integrativa hanno per oggetto:

- imponibile ed imposta se un'operazione:
  - ✓ già effettuata non è stata fatturata, ovvero è stata fatturata solo in parte;
  - ✓ è stata considerata inizialmente irrilevante ai fini IVA per mancanza di uno dei tre presupposti: soggettivo, oggettivo, territoriale. Si pensi ad esempio al caso delle somme corrisposte a titolo di contributo, che come noto sono irrilevanti ai fini IVA per mancanza del presupposto oggettivo, ritenute successivamente imponibili a seguito di accertamento, perché riferibili, contrariamente, ad un'operazione economica;
  - ✓ è stata sottoposta ad un regime di tassazione alternativo. È il caso che può verificarsi in occasione di una cessione di beni immobili. La cessione viene inizialmente assoggettata ad imposta di registro, ed in un secondo momento, a seguito di un accertamento viene riqualificata, invece, imponibile;
- la sola imposta quando l'operazione è stata fatturata e considerata imponibile, ma detassata:
  - ✓ parzialmente a causa dell'applicazione di un'aliquota inferiore a quella poi accertata. Si pensi in tal senso alla cessione di un bene immobile o di prodotti energetici, operazioni inizialmente assoggettate ad IVA ridotta, ed in sede accertativa sottoposte ad una aliquota superiore;

[5] L'art. 26, comma 1 del DPR n. 633/1972 prevede che: "Le disposizioni degli artt. 21 e ss. devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli art. 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione".

[6] L'art. 21 comma 1 del DPR n. 633/1972 stabilisce che: "Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente".

- ✓ totalmente perché trattata inizialmente come non imponibile o esente. È questo il caso di una cessione di beni ad esportatori abituali, ex art. 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633/1972 o della fornitura di beni e servizi esenti ex art. 10 del DPR n. 633/1972. Operazioni che a seguito di un accertamento possono diventare imponibili.

LA DETRAZIONE DELL'IVA ACCERTATA

Come stabilito dall'art. 60, comma 7 del decreto IVA il cessionario/committente, derogando alle regole ordinarie, può detrarre l'IVA accertata e addebitata dal cedente/prestatore a titolo di rivalsa solo dopo il pagamento della stessa.
Operando in questo modo viene scongiurato, infatti, il rischio dell'indebito arricchimento che il cliente potrebbe ottenere se potesse detrarre l'imposta accertata senza averla pagata.

IL TERMINE PER ESERCITARE LA DETRAZIONE DELL'IVA ACCERTATA

Il comma 7, dell'art. 60 del decreto IVA prevede che "*il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione*".
Premesso ciò, rileviamo anzitutto come la norma in questione non sia stata "*toccata*" dalla modifica apportata dall'art. 2, comma 1 del DL n. 50/2017 all'art. 19, comma 1, ultimo periodo del DPR n. 633/1972. Modifica che ha ridotto il termine entro il quale i soggetti passivi possono detrarre l'IVA relativa ai beni/servizi acquistati o importati.
Come confermato, infatti, dall'Agenzia delle Entrate nel documento di prassi n. 1/E/2018, § 1.6, il campo di applicazione dell'art. 60, comma 7 del DPR n. 633/1972 rimane quello precedente alle modifiche del DL n. 50/2017 perché la disposizione in parola è dotata di "specialità".
Per queste ragioni relativamente:

- alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1.1.2017 vige il nuovo testo normativo in base al quale "*il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo*";
- agli atti di accertamento o di rettifica rimane in vigore il vecchio testo normativo che stabilisce che "*il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo*".

CANCELLAZIONE DEL CESSIONARIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE – DIVIETO DI RIVALSA DELL'IVA

Nel corso di questa disamina abbiamo già avuto modo di vedere che l'esercizio del diritto di rivalsa a seguito di un avviso di accertamento è finalizzato a:

- ripristinare il principio di neutralità dell'IVA. Si ricorda che in casi del genere il diritto può essere esercitato dal fornitore soggetto passivo a patto che detto soggetto passivo versi le somme dovute all'Erario a titolo di imposta, sanzioni ed interessi;
- riconoscere il diritto di detrazione dell'IVA. Diritto esercitabile dal cliente a condizione che sia stato pagato quanto addebitatogli a titolo di rivalsa dal fornitore.

Solo con questo "*modus operandi*" il normale funzionamento dell'IVA è garantito. In conformità a quanto ribadito più volte dalla giurisprudenza comunitaria, l'IVA è, infatti, un'imposta che deve colpire solo i consumatori finali e non gli operatori economici.
Pertanto, al fine di garantire la neutralità l'Agenzia delle Entrate nel documento di prassi n. 35/E/2013 ha chiarito che il diritto di rivalsa è ammesso solo se attraverso l'accertamento è stato possibile:

- individuare esattamente il cessionario;
- collegare l'IVA accertata alle cessioni effettuate.

Osserviamo, inoltre, che con la risposta a interpello n. 84/2018 l'Amministrazione Finanziaria ha ribadito che la rivalsa dell'IVA risulta "*preclusa a far data dalla cancellazione della società cessionaria dal Registro Imprese ai sensi dell'art. 2495 del c.c. che ha comportato l'estinzione societaria definitiva e la conseguente perdita della titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio (art. 4 del Dlgs n. 6/2003). Dunque, il diritto di rivalsa, pur astrattamente riconosciuto, non è più giuridicamente esercitabile dalla società istante*".

Stesso principio confermato anche nella:

- risposta a interpello n. 176/2019, dove è stato chiarito che in presenza dell'estinzione del cessionario/committente, il diritto di rivalsa "*pur astrattamente riconosciuto*" non è esercitabile;
- risposta a interpello n. 531/2019, nella quale è stato ribadito che il principio di neutralità "*non è in concreto ripristinabile allorché, pur ricorrendo le condizioni necessarie a rendere il diritto di rivalsa astrattamente esercitabile (definitività dell'accertamento, effettuazione dei versamenti dovuti, individuazione del cessionario e riferibilità dell'Iva alle operazioni), il cessionario risulti tuttavia cancellato dal Registro Imprese ai sensi dell'art. 2495 del c.c.*".

Ebbene, per tutte queste ragioni, l'Ufficio ritiene che l'estinzione del cessionario precluda, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, la possibilità di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del titolare o dei soci di snc, laddove la ditta individuale o la società di persone risultassero cancellate dal Registro delle Imprese.

Quanto detto viene, infine, confermato anche nella recentissima risposta a interpello n. 43/2020, dove l'Ufficio ha respinto la soluzione proposta dal contribuente. Soluzione che paventava la possibilità di esercitare il diritto di rivalsa dell'IVA, nei confronti del cessionario, dalla data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, sulla base del presupposto che la società non ha una personalità giuridica diversa da quella del titolare della ditta individuale o del socio della società di persone/capitali.

I soggetti in questione rispondono, infatti, illimitatamente o limitatamente, a seconda del tipo di organismo adottato, delle obbligazioni sociali e proprio per questa ragione a nulla rileva la perdita della soggettività passiva IVA a seguito della cancellazione dal Registro Imprese.

CANCELLAZIONE DEL CESSIONARIO DAL REGISTRO IMPRESE – DIVIETO DI EMISSIONE NOTA DI VARIAZIONE IVA IN DIMINUZIONE

Con la risposta a interpello n. 531/2019 l'Amministrazione Finanziaria esclude la possibilità per il cedente di emettere una nota di variazione in diminuzione dell'IVA, qualora successivamente all'esercizio del diritto di rivalsa, ex art. 60, comma 7 del DPR n. 633/1972:

- il cessionario risulti cancellato dal Registro Imprese, senza aver corrisposto l'IVA addebitatagli a titolo di rivalsa;
- si abbia un esito negativo ad eventuali procedure esecutive poste in essere nei confronti del cessionario.

I motivi all'origine di questa scelta sono da ricercare secondo l'Amministrazione Finanziaria nella risposta a interpello n. 84/2018 nella quale è stato precisato che "*anche in presenza di tutte le condizioni necessarie a rendere il diritto potenzialmente esistente (definitività dell'accertamento, effettuazione dei versamenti dovuti, individuazione del cessionario e riferibilità dell'Iva alle operazioni), la rivalsa operata ai sensi dell'articolo 60 ha natura di istituto privatistico, inerendo non al rapporto tributario ma ai rapporti interni fra i contribuenti", con la conseguenza che, "in caso di mancato pagamento dell'Iva da parte dell'acquirente del bene o del servizio l'unica possibilità consentita al fornitore per il recupero dell'Iva pagata all'Erario, ma non incassata, è quella di adire l'ordinaria giurisdizione civilistica*".

A ben vedere questa posizione, data la natura speciale della rivalsa IVA, non risulta nemmeno in contrasto con i principi richiamati dalla Corte di Giustizia Europea nella citata Causa C-127/2018 dell'8.5.2019.

Questo orientamento si pone in contrasto, invece, con la norma di comportamento Aidc[7] n. 195.

Come noto, la norma comportamentale in questione parte dal presupposto che l'art. 60, comma 7 del decreto IVA non prevede espressamente l'obbligo per il cliente di pagare l'imposta addebitata a titolo di rivalsa. La norma si limita, infatti, solo a stabilire che il diritto alla detrazione è subordinato al previo pagamento al fornitore dell'IVA addebitatagli a posteriori titolo di rivalsa.

[7] Acronimo di Associazione italiana dottori commercialisti.

Sostanzialmente, per l'Associazione la scelta del cliente di rinunciare alla detrazione dell'imposta, non procedendo al pagamento della somma addebitata a titolo di rivalsa, dovrebbe legittimare il fornitore, per non rimanere inciso da quanto versato all'Erario, ad emettere una nota di variazione in diminuzione della maggiore imposta accertata e addebitata al cliente stesso.

Sul punto l'Associazione ci ricorda, inoltre, che:

- la variazione in diminuzione è ammessa sia nel caso di emissione di fattura integrativa dell'imponibile e dell'imposta, che in ipotesi di fattura integrativa della sola imposta, ed esclusivamente al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 22, commi 2 e ss. del DPR n. 633/1972;
- il maggior importo addebitato al cliente a seguito di un accertamento deve essere trattato, anche se riferito solo all'IVA, come un'integrazione della somma originariamente pattuita. Questo perché la maggiorazione stabilita in sede accertativa ha effetto retroattivo.

Come prospettato dall'Associazione potrebbe accadere, infine, che un fornitore dopo aver pagato la maggiore IVA accertata decida per ragioni di convenienza di non esercitare il diritto di rivalsa e di procedere, invece, all'azione di recupero.

Ebbene, in questi casi il fornitore secondo la norma comportamentale n. 195:

- non può procedere alla variazione in diminuzione ex art. 26, comma 2 del DPR n. 633/1972;
- perde, a norma dell'art. 99, comma 1 del TUIR, la possibilità di dedurre dalle imposte sui redditi l'IVA imputata a conto economico.

Detto ciò, rileviamo da ultimo che l'impossibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione dell'IVA, in presenza di un cessionario cancellato dal Registro Imprese e di un esito infruttuoso di eventuali procedure di recupero individuali e/o concorsuali, è stata confermata dall'Ufficio anche nella risposta a interpello n. 43/2020. Documento di prassi dove è stato ribadito che il diritto di rivalsa avendo natura privatistica nei rapporti tra contribuenti, non dà diritto al soggetto che ha versato l'IVA in sede di definizione agevolata di detrarla, ovvero di dedurla dal reddito d'impresa.

L'Approfondimento – 2

Territorialità IVA nelle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili

di Barbara Bissacco

PREMESSA

Nel presente intervento si continua l'analisi di alcune deroghe ai principi generali dettati dall'art. 7 ter del D.P.R. n. 633/1972 in tema di territorialità IVA per le prestazioni di servizi.
In particolare si vuole approfondire la disciplina prevista dall'art. 7 quinquies del D.P.R. n. 633/1972 riguardante le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, ponendo un focus sulle prestazioni di servizi relativi alle fiere e alle esposizioni.

PRESTAZIONI DI SERVIZI CULTURALI, ARTISTICI, SPORTIVI, SCIENTIFICI, EDUCATIVI, RICREATIVI E SIMILI

Dal 1° gennaio 2011 la formulazione dell'art. 7 quinquies del D.P.R. n. 633/1972 è stata modificata, infatti rispetto al precedente testo, per le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili è stata prevista una disciplina diversa a seconda che tali servizi siano resi:

- verso committenti soggetti passivi IVA (B2B – Business to Business);
- verso committenti non soggetti passivi IVA, quindi consumatori finali (B2C – Business to Consumer).

Per espressa disposizione di legge, oltre alle prestazioni relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, rientrano anche nel suddetto articolo:

- le fiere e le esposizioni;
- le prestazioni rese dagli organizzatori delle stesse attività;
- le prestazioni di servizi accessori;
- le prestazioni relative all'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso.

La regola generale prevista dall'art. 7 ter del D.P.R. n. 633/1972, ossia tassazione nel luogo di stabilimento del committente, va applicata anche alle prestazioni relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, solo però nei rapporti B2B.
Infatti, quando il committente non è un soggetto passivo IVA (rapporti B2C), per le medesime attività è prevista la tassazione nel territorio dello Stato quando le attività stesse sono ivi materialmente svolte (art. 7 quinquies, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972).
In particolare si rileva che, nel caso in cui il prestatore del servizio sia un soggetto passivo non residente e intendesse organizzare le attività di cui sopra in Italia, sarà obbligato a nominare un rappresentante fiscale qualora la sua clientela sia costituita da consumatori privati ovvero da soggetti passivi d'imposta non dotati di partita IVA.

PRESTAZIONI ACCESSORIE AI SERVIZI CULTURALI, ARTISTICI, SPORTIVI, SCIENTIFICI, EDUCATIVI, RICREATIVI E SIMILI

Dalle prestazioni principali, bisogna distinguere quelle che sono definite invece prestazioni accessorie ai servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili.
La Circolare n. 37/E del 29 luglio 2011 dell'Agenzia delle Entrate ha specificato che una prestazione di servizi si considera accessoria qualora sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:

- vi deve essere un nesso strumentale della prestazione di servizi rispetto all'operazione principale, in sostanza l'operazione accessoria deve essere posta in essere al fine di integrare, completare o rendere possibile l'operazione principale;
- deve prescindere dall'identità dei soggetti coinvolti nelle due operazioni.

La Corte di Giustizia è intervenuta precisando che le prestazioni accessorie sono un presupposto necessario alla realizzazione dell'attività principale, indipendentemente dalla persona che presta tali attività, inoltre per la clientela non deve costituire un fine a sé stante, ma il mezzo per fruire del servizio principale nelle migliori condizioni.
Anche per le prestazioni accessorie ai servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili si applica la stessa disciplina prevista per le operazioni principali, per cui nei rapporti B2C, la tassazione avviene nel luogo di svolgimento dell'attività, mentre nei rapporti B2B, si applica la regola generale della tassazione nel luogo di stabilimento del committente.

SERVIZI AVENTI AD OGGETTO L'ACCESSO A MANIFESTAZIONI

Una particolare disciplina è prevista per i servizi legati all'accesso ad una manifestazione e alle prestazioni accessorie collegate con l'accesso stesso.
Sul tema è intervenuto il Regolamento UE n. 282/2011 stabilendo che i servizi aventi ad oggetto l'accesso alle manifestazioni "comprendono le prestazioni di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto d'accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica".
Riassumendo le prestazioni di accesso sono quelle che permettono il diritto d'ingresso ad una manifestazione attraverso l'utilizzo di un biglietto o di un titolo simile.
Quindi il Regolamento UE n. 282/2011 include tra le prestazioni in questione il diritto d'accesso a spettacoli, rappresentazioni teatrali, fiere, concerti, manifestazioni sportive e manifestazioni educative e scientifiche, invece esclude, come servizio relativo all'accesso, l'utilizzazione di impianti (sportivi o di altro tipo) a fronte del pagamento di quote di iscrizione.
Per quanto riguarda invece i servizi accessori all'accesso alle manifestazioni, lo stesso Regolamento UE prevede che tali servizi devono essere forniti separatamente allo spettatore della manifestazione e comprendono in particolare l'utilizzazione di spogliatoi o impianti sanitari, ma escludono i semplici servizi di intermediari relativi alla vendita dei biglietti.

La Circolare n. 37/E del 2011, alla luce dei chiarimenti forniti dal Regolamento comunitario, ritiene, per esempio, che debbano essere considerati connessi con l'accesso ad una manifestazione scientifica, i servizi di ristorazione, di pernottamento e di distribuzione degli atti forniti nell'ambito della manifestazione scientifica. Altri esempi di prestazioni accessorie sono costituiti dall'utilizzo del guardaroba, di impianti sanitari, del parcheggio, ecc.

Riguardo le prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché per le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, l'art. 7 quinquies, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che, se e sono rese a committenti soggetti passivi IVA (rapporti B2B), si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.

Lo stesso regime viene adottato anche per i rapporti B2C e quindi la prestazione di accesso e i relativi servizi accessori connessi rilevano territorialmente nello Stato in cui si svolge la manifestazione.

PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE A FIERE E A ESPOSIZIONI

Come già specificato in precedenza, la disciplina prevista dall'art. 7 quinquies del D.P.R. n. 633/1972 riguarda anche le fiere e le esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti.

La Circolare n. 37/E del 2011 è intervenuta per fornire una precisa nozione di fiere ed esposizioni, stabilendo che in tale ambito rientrano:

- le prestazioni di servizio rese dagli Enti fiera titolari degli spazi espositivi a favore dei soggetti che organizzano l'evento;
- le prestazioni di servizi resi dai soggetti organizzatori alle imprese ed ai soggetti che partecipano all'evento espositivo;
- le prestazioni di servizio che siano in modo diretto connesse all'allestimento degli stand fieristici (compresa, ad esempio, la predisposizione degli impianti elettrici o idraulici nell'ambito dello stand espositivo), i committenti delle quali siano le società che partecipano alla fiera.

Anche in questo caso è importante operare una linea di demarcazione tra le prestazioni relative alle attività fieristiche e le prestazioni relative all'accesso alle manifestazioni fieristiche.

Infatti nei rapporti B2B, per la partecipazione a manifestazioni fieristiche e per le relative prestazioni accessorie si applica la regola dei "servizi generici" prevista dall'art. 7 ter del D.P.R. n. 633/1972 (tassazione nel Paese in cui è stabilito il committente), mentre per le prestazioni di servizi per l'accesso alle suddette attività e manifestazioni e relativi servizi accessori, continua ad assumere rilevanza, ai fini impositivi, il luogo della materiale esecuzione dell'evento.

In entrambi i casi, la tassazione avviene sempre nel luogo di svolgimento dell'attività se il rapporto avviene nei confronti di un committente non soggetto passivo ai fini IVA (rapporto B2C).

Un particolare problema, che poi e stato recentemente risolto, riguarda il servizio di messa a disposizione di spazi espositivi a clienti, nonché all'allestimento di stand in spazi interni.

Il dubbio era nato in quanto non si comprendeva chiaramente in che ambito dovessero essere inserite queste prestazioni, ossia se rientrassero nell'ambito delle prestazioni relative a partecipazione alle fiere oppure se fossero prestazioni legate all'immobile situato nel luogo dove si realizza la fiera, seguendo quindi la tassazione relativa al luogo di ubicazione dell'immobile.

A risolvere la questione è intervenuta la Corte di Giustizia UE che con la sentenza del 27 ottobre 2011 ha stabilito tre regole per gli stand fieristici o espositivi:

- se lo stand viene utilizzato per fini pubblicitari al di fuori di una fiera o di una manifestazione, si devono seguire le regole generiche previste anche per le prestazioni pubblicitarie ai sensi dell'art. 7 ter del D.P.R. n. 633/1972;
- se lo stand è utilizzato per una determinata fiera o esposizione, viene assimilato ad un servizio di partecipazione a manifestazioni fieristiche e quindi viene applicato quanto previsto dall'art. 7 quinquies del D.P.R. n. 633/1972;
- se lo stand viene messo a disposizione per più fiere o manifestazioni svolte in Stati membri diversi, si applica la regola standard di tassazione nel Paese del committente.

A partire dal 1° gennaio 2017 la Commissione Europea ha specificato che per “stand” si deve intendere una superficie delimitata e/o una struttura mobile (ad esempio un allestimento, una cabina, un bancone, ecc.) nel contesto di una fiera o di un’esposizione, inoltre ha precisato che, se lo stand è messo a disposizione con dei servizi correlati, l’operazione segue le regole generali dell’art. 7 ter del D.P.R. n. 633/1972, al contrario, se per allestire lo stand è stata affittata la sola nuda superficie, allora si tratta di una prestazione relativa ad un bene immobile, pertanto l’operazione risulta territorialmente rilevante nel luogo in cui si svolge la fiera.

CONCLUSIONE

Qualora ci si trovasse di fronte a prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, tra cui rientrano nel novero pure le prestazioni di servizi relativi alle fiere e alle esposizioni, dobbiamo sempre esaminare caso per caso.

In particolare, dobbiamo fare attenzione a distinguere quelle che sono le prestazioni accessorie, che seguono la disciplina delle prestazioni principali a cui si riferiscono, dalle prestazioni legate all’accesso delle manifestazioni, in quanto a queste ultime viene applicata una regola diversa.

Abbiamo visto che la disciplina dell’art. 7 quinquies del D.P.R. n. 633/1972 trova applicazione anche per le fiere e le esposizioni, nonché per le relative prestazioni di servizi accessorie e anche in tal caso si differenzia la disciplina prevista per le prestazioni relative all’accesso delle manifestazioni stesse.

Pertanto, possiamo concludere che nei casi in cui si continua ad applicare la regola dei “servizi generici” ai sensi dell’art. 7 ter del D.P.R. n. 633/1972, se il prestatore estero è residente in uno Stato membro della Comunità Europea, il committente italiano dovrà integrare la fattura ai sensi degli art. 46-47 del D.L. n. 331/1993, se invece il prestatore estero è residente in uno Stato extracomunitario, si dovrà procedere all’emissione dell’autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 (reverse charge esterno).

Al contrario, nei casi in cui è prevista la tassazione nel luogo di svolgimento di un evento o di una manifestazione, la società organizzatrice estera emetterà una fattura gravata dell'imposta locale e il committente italiano avrà la possibilità di richiedere il rimborso del tributo assolto.

L'Approfondimento – 3

Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di aprile

di Francesco Burzacchi

PREMESSA

Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di aprile 2020, dall'Agenzia delle entrate.

INTERPELLO N. 102 DEL 14/04/2020 – APPLICAZIONE DEL REFIME FORFETARIO

Nel presente interpello, l'istante che esercita attività di impresa in regime Forfetario e che ha percepito nel 2019 un reddito di pensione inferiore a 30.000 euro e un emolumento arretrato, erogato dall'Inps, relativo a redditi dell'anno 2018 assoggettato a tassazione separata che se sommato a quello di pensione, splafonerebbe il tetto dei 30.000 euro previsto dal regime in commento, interroga l'Agenzia delle entrate se possa continuare ad applicare il regime Forfetario. L'Agenzia delle entrate chiarisce che la soglia dei 30.000 euro per l'accesso o la prosecuzione al regime Forfetario, debba essere riferita unicamente ai redditi di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir e non anche all'emolumento arretrato di cui dall'art. 17 del Tuir.

INTERPELLO N. 106 DEL 15/04/2020 – APPLICAZIONE DEL REFIME FORFETARIO

Con il presente interpello, l'istante, iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero che lavora presso un ospedale svizzero e che ha avuto dall'ospedale autorizzazione di poter esercitare attività di lavoro autonomo, volendo aprire partita Iva in Italia con cui esercitare per un massimo di 10 giorni al mese, chiede se può fruire del regime fiscale Forfetario di cui alla Legge 190/2014. L'Agenzia delle entrate, in virtù di quanto previsto alla lett. b), co. 57, art. 1, conferma che non possono avvalersi del predetto regime coloro che non risiedono né in Italia, né in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo e che non producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivo.

INTERPELLO N. 107 DEL 16/04/2020 – IVA E STRALCIO DEI DEBITI SINO A 1.000 EURO

L'istante, società che opera nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e che si è occupata, su incarico di un Comune, dell'applicazione e della riscossione della T.I.A., ha dovuto annullare i carichi affidati all'Agente della riscossione in virtù dello stralcio dei debiti fino a 1.000 euro previsto dall'art. 4 del D.L. 119/2018. Dal suddetto annullamento automatico, è emerso per la società istante, un credito per l'Iva sulla T.I.A. anticipata all'Erario all'atto dell'emissione della fattura e non più recuperata. L'Agenzia delle entrate, su richiesta dell'istante, conferma come sia possibile per questo, emettere nota di credito entro il termine ultimo di presentazione della dichiarazione Iva 2020, ora prorogato al 30 giugno 2020. La nota di credito potrà essere emessa in modalità riepilogativa per tutte le operazioni stralciate ex lege, in considerazione del fatto che potrebbe essere gravoso per il creditore rintracciare ogni singolo debitore. In ultimo, sempre l'Agenzia delle entrate, conferma come si ritengono integrati per l'istante i presupposti per la deducibilità della perdita su crediti di cui all'art. 101, co. 5, del Tuir.

INTERPELLO N. 108 DEL 16/04/2020 – CAUSE OSTATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETARIO

In tema di cause ostative all'applicazione del regime Forfetario, l'istante chiede se può applicare il regime fiscale agevolato fatturando quale libero professionista ad un una nuova società che costituisce la risultante di una serie di operazioni straordinarie che hanno coinvolto anche una preesistente società di cui l'istante era dipendente. L'Agenzia delle entrate chiarisce come, la causa ostativa di cui all'art.1, co. 57, lett. d-bis), L. 190/2014, come modificata dalla Legge di bilancio 2019, a norma della quale non possono fruire del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, al fine di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, esclude che l'istante possa applicare per il periodo d'imposta 2020 il regime Forfetario perché il datore di lavoro non può ritenersi cambiato. La causa ostativa all'applicazione del regime Forfetario cesserà di avere efficacia dall'anno d'imposta 2021, essendo decorsi i due periodi d'imposta di sorveglianza previsti dalla lettera d-bis) in esame.

INTERPELLO N. 109 DEL 20/04/2020 – SPLIT PAYMENT

La società istante, che svolge attività di progettazione, produzione e installazione di sistemi di segnalazione luminosa aeroportuali, dichiara di aver fornito materiali per impianti voli notte, ad un aeroporto di proprietà di un soggetto pubblico, senza posa in opera perché effettuata in economia dallo stesso aeroporto, in regime di non imponibilità Iva *ex* art. 9, co. 1, n. 6), del D.P.R. n. 633/1972. Questo rapporto di fornitura è stato oggetto di verifica fiscale, con riguardo alle annualità dal 2013 al 2017, che ha accertato l'erronea applicazione del regime di non imponibilità Iva. La questione che pone l'istante è che così come per le operazioni descritte, anche per le successive operazioni l'aeroporto rifiuta di accettare le fatture trasmesse dall'istante in via telematica in regime di scissione dei pagamenti (cd. split payment) di cui all'ar.17-*ter* del D.P.R. 633/1972 e, pertanto, chiede delucidazioni su quali siano le corrette modalità di adempimento dell'obbligo del versamento dell'imposta, nonché le conseguenze sul piano sanzionatorio. L'Agenzia delle entrate chiarisce come il fornitore sia tenuto ad emettere la fattura con l'indicazione "scissione dei pagamenti" o "split payment", pena l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 9, co. 1, D. Lgs n. 471/1997. Inoltre, ai fini dell'emissione, non rileva l'eventuale successivo scarto del documento da parte della PA. In ultimo, relativamente all'imposta addebitata, le pubbliche amministrazioni sono responsabili del versamento all'Erario dell'imposta: conseguentemente, l'omesso o ritardato adempimento del versamento all'Erario per conto del fornitore è sanzionato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 471/1997.

INTERPELLO N. 113 DEL 21/04/2020 – AGEVOLAZIONI *PRIMA CASA*

L'istante dichiara di essere comproprietario in regime di separazione legale con il proprio coniuge, di una casa di abitazione di categoria catastale A/3 e di un garage pertinenziale di categoria catastale C/6, facenti parte di un più ampio fabbricato e acquistati con le agevolazioni di *prima casa* di cui all'art. 1, nota II-bis, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.p.r. n. 131/1986. L'istante che vorrebbe acquistare insieme al coniuge la piena proprietà dell'ulteriore porzione immobiliare facente parte di detto fabbricato da un altro proprietario, per poi demolire l'intero fabbricato ed edificare sull'area risultante dalla demolizione un villino composto da un'unica casa di abitazione con annesso locale garage, chiede se sul nuovo acquisto dell'unità immobiliare potrà fruire delle agevolazioni *prima casa*. L'Agenzia delle entrate chiarisce all'istante che, date le premesse, non può essere concessa l'agevolazione *prima casa* sul nuovo acquisto. Sempre l'Agenzia specifica che, nel caso di acquisto di alloggio con successivo accorpamento ad altro contiguo già di proprietà in modo da costituire un'unica unità abitativa con fusione catastale, l'agevolazione può essere concessa. Al contrario, l'operazione di demolizione dell'intero fabbricato e la successiva ricostruzione non costituisce, neanche da un punto di vista catastale, una fusione.

INTERPELLO N. 115 DEL 23/04/2020 – SOGGETTI TENUTI ALLA TRASMISSIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE AI FINI DELL'ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

L'istante, società che svolge attività soggetta all'iscrizione nell'albo artigiani e nella banca dati dei fabbricanti dispositivi medici su misura, interroga l'Agenzia delle entrate sul proprio obbligo o meno di inviare al Sistema Tessera Sanitaria le spese sanitarie certificate da scontrini e fatture fiscali. L'Agenzia delle entrate chiarisce alla società istante come, non occorrendo i presupposti di iscrizione allo specifico albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico ma, soltanto nell'elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura, gestito dal Ministero della Salute, non sia tenuta all'obbligo di invio delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria.

INTERPELLO N. 117 DEL 23/04/2020 – PROVE DOCUMENTALI NELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Con il presente interpello, l'istante, che effettua abitualmente cessioni intracomunitarie con il trasporto a cura dell'acquirente, chiede all'Agenzia delle entrate cosa preveda la disciplina delle prove documentali utili a dimostrare la non imponibilità ai fini Iva delle cessioni di beni destinati ad essere spediti o trasportati in uno Stato membro. L'Agenzia delle entrate conferma che a partire dal 1° gennaio 2020, per effetto delle modifiche recate dal Regolamento di esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE al Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, ai fini delle cessioni intracomunitarie con trasporto a cura dell'acquirente, costituiscono prova dell'avvenuta cessione:

- la fattura di vendita emessa ai sensi dell'articolo 41 del D.L. n. 331/1993;
- il CMR firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta, ovvero in mancanza della firma del cessionario, integrato dalla dichiarazione del cessionario di avvenuta ricezione della merce nel Paese di destinazione;
- la documentazione bancaria attestante il pagamento della merce;
- la dichiarazione del cessionario che la merce è giunta nel Paese di destinazione;
- gli elenchi riepilogativi Intrastat.

INTERPELLO N. 119 DEL 24/04/2020 – APPLICAIONE REGIME FORFETARIO

L'istante che dichiara di svolgere la professione di avvocato in Italia ma di non essere residente in Italia, interroga l'Agenzia delle entrate circa la possibilità di poter accedere al regime fiscale Forfetario alla luce della causa ostativa prevista dall'art. 1, co. 57, lett. b) della L. n. 190/2014. L'Agenzia delle entrate torna nuovamente sull'argomento specificando che per i soggetti non residenti in Italia, debbano verificarsi due condizioni per potersi applicare il regime Forfetario. I requisiti richiesti sono la residenza in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e, la produzione in Italia di almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto. Essendo l'istante residente in uno Stato non compreso nella UE e nemmeno nello SEE, fa si che sia precluso per l'istante l'accesso al regime fiscale Forfetario.

L'angolo Informatico

Registrazione e accesso a Fisconline/Portale Fatture e corrispettivi per Enti e Società

di Daniele Ziantoni

Nell'articolo precedente abbiamo spiegato come registrare gli utenti a Fisconline, tuttavia abbiamo trattato l'aspetto solo per le persone fisiche quindi "privati", imprenditori e professionisti. Tuttavia esiste una categoria diversa ovvero gli Enti e Società. Come tutti sappiamo in questo caso, da un punto di vista giuridico, è riconosciuta l'esistenza di una persona ma che fisicamente non esiste ovvero le sue azioni sono compiute da delle persone fisiche (amministratori, delegati etc). Nel caso specifico l'Agenzia delle Entrate vuole sapere (anche al fine di tutelare tutte i soggetti portatori d'interesse) chi effettivamente ha compiuto quella determinata azione (delega ad un professionista, creazione di una fattura sul portale F&C, invio di un F24 etc).
Ovviamente, qualora la società non abbia aperto la propria posizione nel cassetto fiscale, dovrà richiederla nella figura del suo rappresentato legale.

COME RICHIEDERE L'ACCESSO AL CASSETTO FISCALE DELLA SOCIETÀ OD ENTE?

Per prima cosa il rappresentate della Società o Ente deve avere attiva la propria posizione in Fisconline (questo perché alla base di tutte le operazioni c'è una persona che fisicamente opera). Dopo essersi assicurati che il soggetto sia in possesso delle credenziali di accesso (o SPID o CNS), andare in Area Riservata, Fisconline/Entratel, cliccare su link "non sei ancora registrato", selezionare richiesta PIN per enti e società e vistare l'accettazione delle condizioni e cliccare su RICHIEDI CODICE PIN.

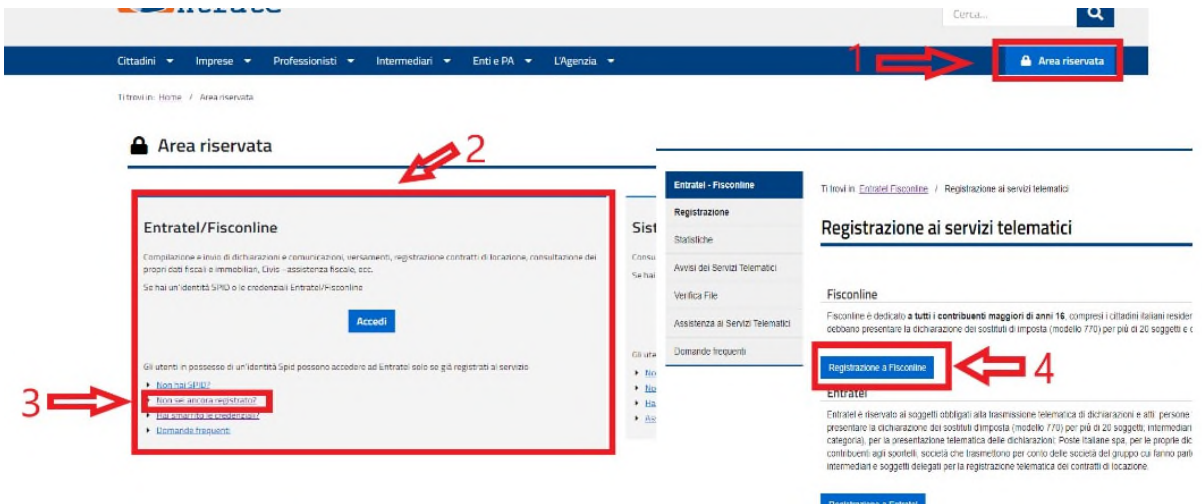

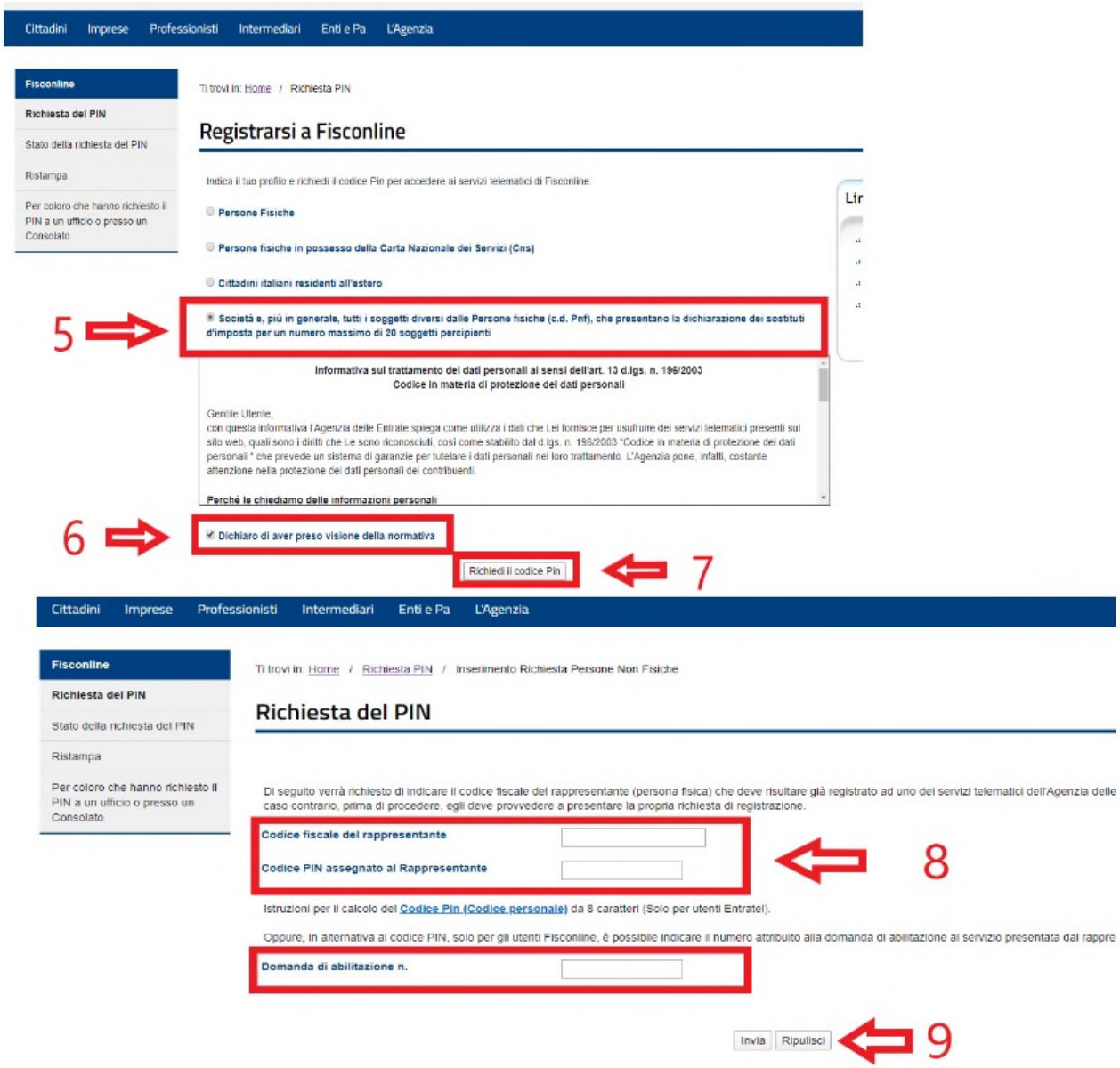

Nella schermata successiva si dovranno inserire il CF del legale rappresentate, il PIN personale e il C.F. dell'ente/società ed infine cliccare su invia.

Le sezioni "Pin" e "domanda di abilitazione" sono una alternativa all'altra e vale solo per i casi in cui il soggetto richiedente acceda utilizzando le credenziali dell'Agenzia delle Entrate.

Così facendo l'Agenzia verifica che il soggetto sia effettivamente colui che ha i poteri per richiedere l'accesso. Verrà poi fornito il PIN della società da utilizzare per autorizzare quelle operazioni che riguardano la sua sfera.

COME SI ACCEDE A FISCOLINE DELLA SOCIETÀ OD ENTE?

Successivamente al passaggio della richiesta del PIN, occorrerà andare nell'area riservata del soggetto che ha richiesto l'accesso per la società e, nella sua "scrivania" di fisconline, nel menù di sinistra andare in "profilo utente" e poi in "funzioni per legali rappresentati".
Cliccando su quella scelta si aprirà una schermata nel quale si dovrà inserire le credenziali del "gestore" ovverosia quel soggetto che gestirà/opererà per la società. Ovviamente in prima battuta sarà il legale rappresentate. Inserire quindi il CF della società od ente. In questo modo il sistema dell'Agenzia aggancerà il profilo del contribuente a quello della società.
A seconda dei momenti le tempistiche per la variazione potranno andare dall'immediato al giorno dopo.
Per accedere quindi a fisconline della società, non si dovrà inserire nella fase di accesso il CF della società etc, ma occorrerà prima entrare con le proprie credenziali personali (al fine ce l'agenzia identifichi chi sta accedendo) ovvero il proprio CF, la password e il PIN e, successivamente al loro inserimento, comparirà un menù a tendina nel quale viene richiesto in che posizione si vuole accedere (CF personale oppure CF della società), selezionando il CF della società si entrerà nella scrivania di Fisconline della società od ente per la quale si è fatta richiesta.

DELEGARE L'USO DI FISCONLINE AD ALTRI SOGGETTI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA AZIENDALE

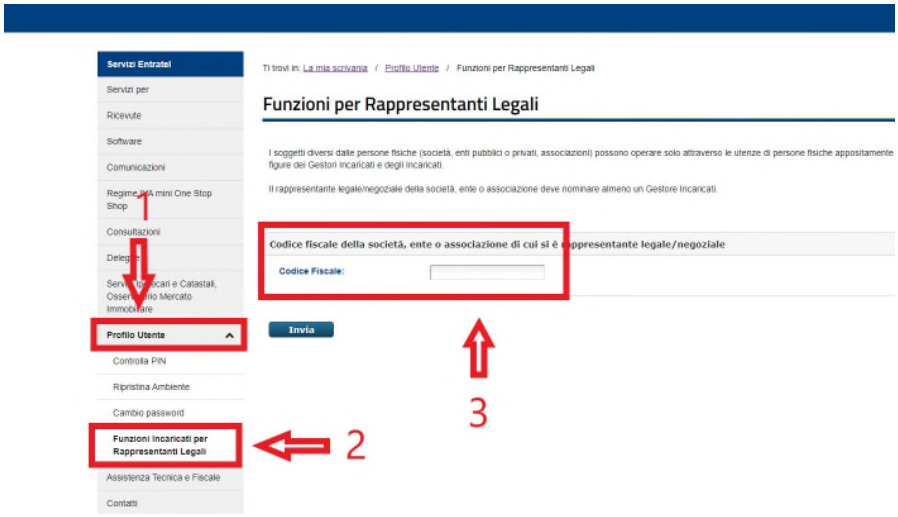

Ci sono molte realtà in cui chi effettivamente opera all'interno di Fisconline delle società è l'impiegata. In molti di questi casi questo collaboratore utilizza le credenziali del rappresentante. Tuttavia per quanto possa sembrare una facile soluzione che non comporta alcuna problematica, si fa presente che questo soggetto utilizzando le credenziali del rappresentate può accedere anche ai suoi dati personali quali ad esempio redditi o situazione debitoria. Inoltre qualora, nel peggiore dei casi, questo collaboratore compia azioni fraudolente oppure nel caso di dissesto della società si voglia venire a conoscenza del soggetto che ha presentato quella delega etc in questo modo non si riesce a risalire, o meglio risulta più difficoltoso in quanto la presentazione riporta le credenziali del rappresentante.

Ebbene in questi casi è possibile fare in modo che il collaboratore dipendente acceda con credenziali diverse e proprie che lo identificano.

In questo modo in primis non vedrà la posizione fiscale del rappresentante e si potrà circoscrivere l'area di operatività del soggetto delegato.

Vediamo come fare.

Per prima cosa il collaboratore deve dotarsi di un accesso a fisconline con una qualsiasi delle modalità (spid, credenziali agenzia, cns), successivamente il rappresentante dovrà accedere alla posizione della società (1), profilo utente (2) e poi in “funzioni relative agli incaricati” (3) e nella scelta “nomina dei gestori e degli incaricati” (4) inserire un nuovo codice fiscale assegnando la qualità di incaricato (5) , in questo modo verrà creata una

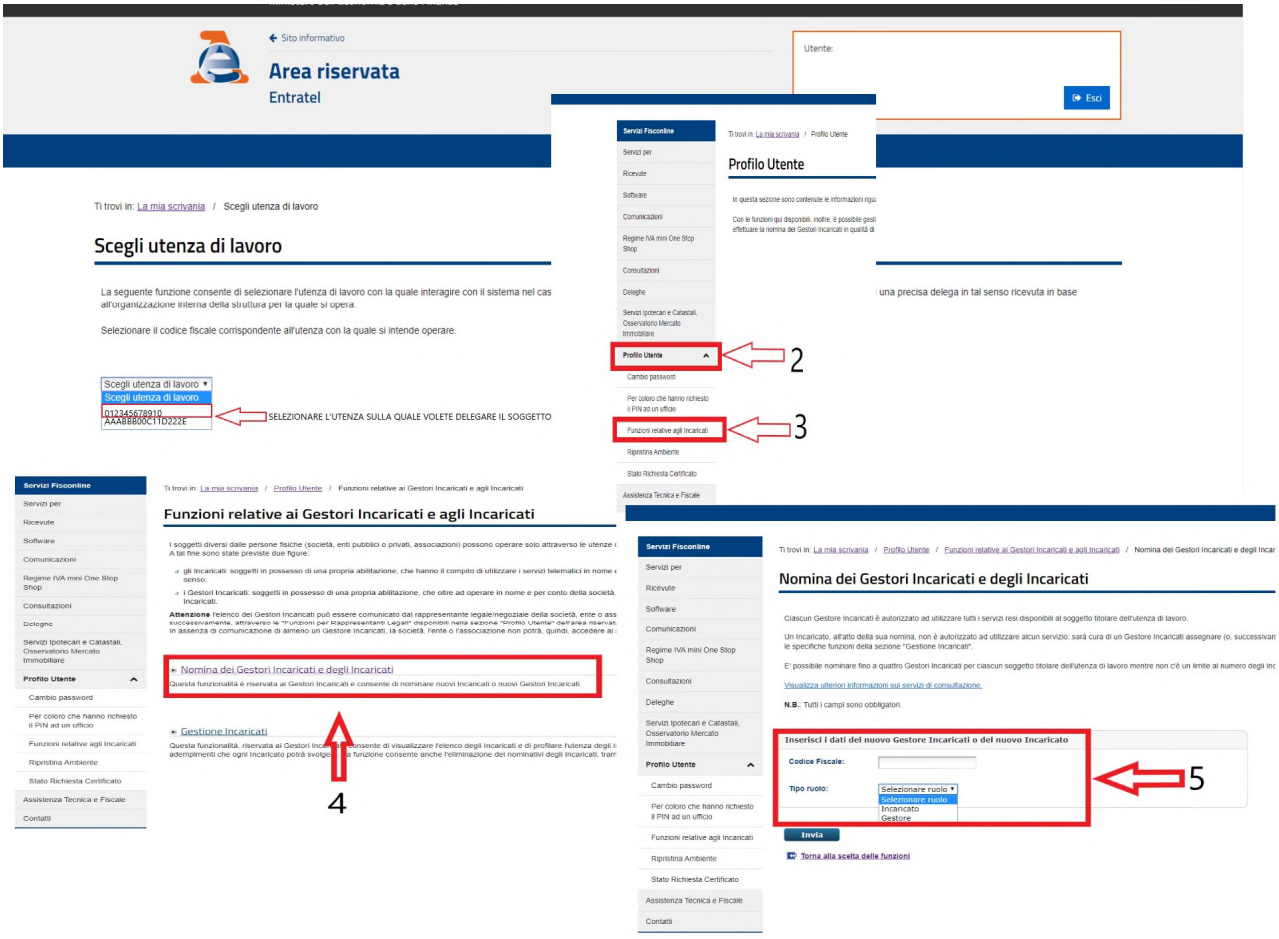

“delega” e consentirà al collaboratore di accedere alle funzioni di Fisconline della società. Inoltre sempre in questa sezione, in particolare nella sezione gestione degli incaricati, potranno essere definite le funzioni abilitate a quel soggetto delegato quali, ad esempio, presentazione di F24, delega ad un professionista etc

Ma come fa il collaboratore ad accedere alla posizione della società?

Semplicemente come già avviene per il rappresentante legale. Ovvero andrà entrerà nell’area riservata, inserirà poi le proprie credenziali personali (CF, password e pin personali del collaboratore). Confermate si aprirà la pagina nella quale nel solito menù a tendina si chiede di selezionare la posizione, si sceglie il CF dell’ente o società e si prosegue.

MA A COSA SERVE IL PIN FORNITO DALL'AGENZIA IN SEGUITO ALLA RICHIESTA DI FISCONLINE DELLA SOCIETÀ?

Il PIN è ovviamente molto importante, verrà richiesto per autorizzare le varie operazioni quali addebito imposta di bollo, deleghe F24, conferimento delega all'intermediario etc.
Si consiglia di riferire ai clienti di non smarrire il codice PIN in quanto il suo recupero, sopratutto se registrati attraverso l'uso della CNS o dello SPID, non è agevole.

COME ACCEDERE A FISCONLINE CON LE CREDENZIALI RICHIESTE DIRETTAMENTE IN AGENZIA

Una volta ottenute le credenziali del rappresentante, per attivare la posizione della società bisognerà "abilitarla" entrando prima nel cassetto fiscale della società (1) e poi nel menù di sinistra "Profilo utente" (2), "Per coloro che hanno richiesto il PIN in ufficio" (3) e li nella schermata completare la procedura con i dati forniti dall'Agenzia in sede di richiesta.
Il numero della domanda di abilitazione lo si trova nel riquadro in basso del foglio consegnato dall'Agenzia.

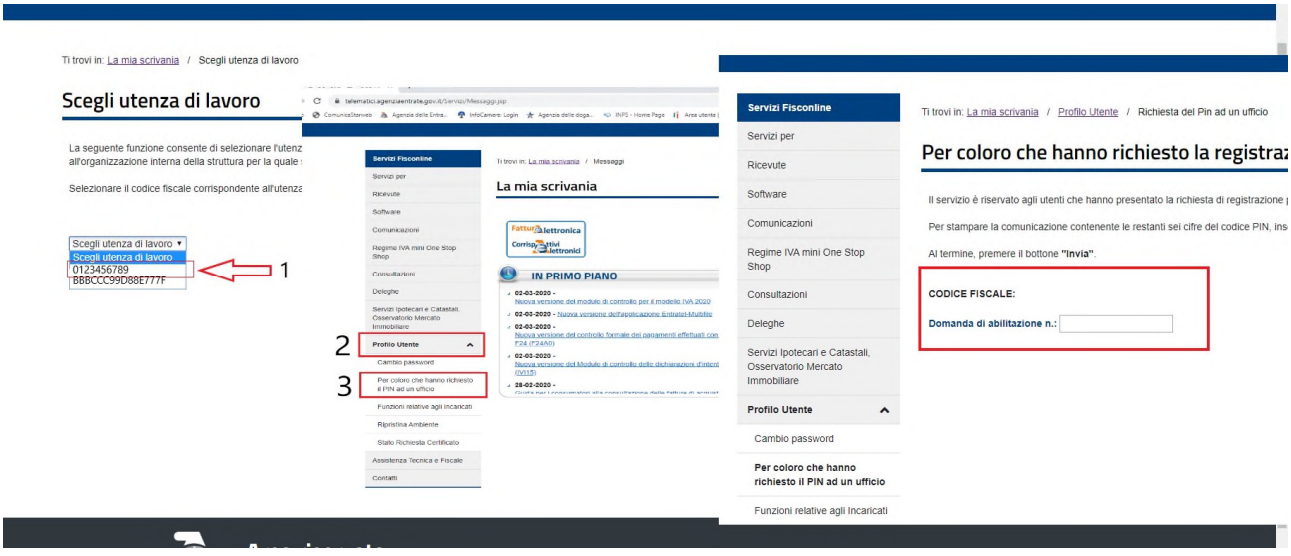

ACCESSO AL PORTALE F&C

L'Agenzia ha messo a disposizione dei contribuenti un portale dove accedere per la consultazione delle fatture/corrispettivi, l'accesso può avvenire direttamente da dentro la scrivania di Fisconline oppure dal sito dedicato (in entrambi i casi si viene dirottati allo stesso portale). Il link per l'accesso diretto al portale F&C è il seguente: https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale

Per l'accesso delle persone fisiche (imprenditori e professionisti) le modalità sono le stesse di quanto già avviene per Fisconline, per l'accesso invece al portale F&C degli enti e società si dovrà flaggare (qualora ovviamente si disponga della delega) "Delega diretta", nella schermata bassa si aprirà la finestra a tendina che chiederà di selezionare il CF dell'Ente.

Le prossime scadenze

ATTENZIONE: I termini e le scadenze di questo periodo sono soggetti alle sospensioni e alle modifiche previsti dal D.L. 18/2020 “Cura Italia” e dal D.L. 23/2020